



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli*

I nuovi termini di riscossione e accertamento delle imposte

Massimo Conigliaro
Presidente ODCEC Siracusa

Webinar - 9 febbraio 2021

Lo *stop and go* della riscossione

Il 2020 è stato
l'anno sabbatico
della riscossione

Dal 2021 è previsto l'invio di
50 milioni
di cartelle di pagamento



LA DUE MINI PROROGHE DEL MESE DI GENNAIO 2021

Art. 157 D.L. 34/2020 *Rilancio*

Ri-novellato dall'art. 1, D.L. 30.1.2021 n. 7

atti di **accertamento**, di **contestazione**, di **irrogazione delle sanzioni**, di **recupero dei crediti di imposta**, di **liquidazione** e di **rettifica e liquidazione**

in scadenza tra 8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020

sono **emessi** entro il 31 dicembre 2020

sono **notificati** tra il **1° marzo 2021** e il **28 febbraio 2022**

salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi

IL RITORNO ALLA SCISSIONE TEMPORALE TRA EMISSIONE E NOTIFICA DEGLI ATTI

Come provare la tempestiva formazione dell'atto?

L'elaborazione o l'emissione degli atti o delle comunicazioni è provata dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale (art. 157, c.5)

Da momento endoprocedimentale ad attività con rilevanza esterna. La prospettiva di un diffuso contenzioso?

LA NOZIONE DI ATTI EMESSI

La Circolare 25/E del 20 agosto 2020

punto 3.10.6

Concetto di “*atti emessi*”

*L’Agenzia delle entrate ha avviato un percorso di trasformazione digitale dei processi di propria competenza, adeguandosi alle disposizioni del D.Lgs.n.82/2005 (**Codice dell’amministrazione digitale – CAD**) sulla formazione del **documento informatico sottoscritto digitalmente** e sulla protocollazione in uscita, sulla predisposizione della copia analogica con contrassegno elettronico (c.d. glifo) e sulla notifica degli atti tramite posta elettronica certificata ai sensi dell’articolo 60, settimo comma, del D.P.R.n.600/1973.*

LA FIRMA DIGITALE E L'IMMODIFICABILITA' DEGLI ATTI EMESSI

La Circolare 25/E del 20 agosto 2020

punto 3.10.6

*La **firma digitale** assicura l'**immodificabilità** e l'**integrità** del documento informatico.*

*La **segnatura di protocollo** attesta la provenienza del documento informatico da una P.A. e attribuisce al documento **data certa**, opponibile ai terzi.*

*Pertanto ai sensi del comma 5 dell'art. 157, gli atti sono **emessi se firmati e protocollati** entro il termine del **31.12.2020**.*

CASI DI INDIFFERIBILITÀ E URGENZA

Scarne indicazioni del legislatore

La **Relazione illustrativa** richiama **tre casi**: contestazioni di **frodi fiscali**, atti che prevedono **notizia di reato**, atti conseguenti all'adozione di **misure cautelari**.

La **Circolare 25/E** richiama soltanto il «caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione di atti giudiziari».

Discrezionalità degli uffici



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli*

I nuovi termini per la notifica delle cartelle di pagamento

RIEPILOGO DEI TERMINI ORDINARI

Art. 25 D.P.R. 602/73

A pena di decadenza notifica entro 31 dicembre del:

3° anno successivo per **liquidazioni formali** ex art. **36-bis**

4° anno successivo per **liquidazioni formali** ex art. **36-ter**

4° anno successivo per liquidazioni **dich. sostituto d'imposta**

2° anno successivo a quello in cui l'**accertamento è definitivo**

Il riferimento è sempre alla data di presentazione della dichiarazione e non all'anno d'imposta

I NUOVI TERMINI DI NOTIFICA

ART 157 D.L. *Rilancio*

I TERMINI DECADENZA PER LA NOTIFICA

DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO SONO **PROROGATI DI 14 MESI**

Prorogati termini di notifica:

- cartelle da controlli 36-bis dpr 600/73 e 54-bis DPR 633/72 delle dichiarazioni presentate nel 2018 nuova scadenza 28.2.2023
- cartelle da controllo dichiarazioni sostituiti imposta presentate nel 2017 nuova scadenza 28.2.2023
- notifica cartelle da controllo 36-ter per dichiarazioni presentate nel 2017 e 2018 nuove scadenze 28.2.2023 e 28.2.2024

Comma 7-bis

La proroga non si applica alle entrate degli enti territoriali

RIEPILOGO SCADENZE NOTIFICA CARTELLE

CONTROLLO	ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE	NOTIFICA CARTELLA
36- bis e 54-bis	2018	28.2.2023
Sostituto d'imposta	2017	28.2.2023
36-ter DPR 600/73	2017	28.2.2023
36-ter DPR 600/73	2018	28.2.2024



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli*

**La ripresa dell'attività di riscossione:
le FAQ dell'AdER aggiornate al 30.1.2021**

LA SOSPENSIONE DI PAGAMENTI E PIGNORAMENTI

Fino al 28 febbraio 2021 sono sospesi

- i **pagamenti** in scadenza tra 8 marzo 2020 (21 febbraio per prima zona rossa) e 31 dicembre 2020
- i **pignoramenti**: nessun vincolo di indisponibilità delle somme ed il terzo pignorato deve renderle fruibili per il debitore
- le **verifiche della PA** di debiti tributari e previdenziali scaduti prima di effettuare pagamenti superiori a 5.000 euro

LA RIPRESA DELLA RISCOSSIONE

Dal 1° aprile 2021

Ripresa dei seguenti pagamenti :

- somme sospese 8 marzo 2020 – 28 febbraio 2021
- rate non versate dei piani di dilazioni
- rate non versate precedenti rottamazioni
- rate non versate del saldo e stralcio

L'Agenzia delle Entrate Riscossione il 30 gennaio 2021 ha aggiornato le FAQ

LA RIPRESA DELLA RISCOSSIONE

FAQ n. 3

I pagamenti oggetto di sospensione, che dovranno essere eseguiti entro il 31 marzo 2021, vanno effettuati in unica soluzione?

Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, è opportuno presentare la domanda entro il **31 marzo 2021**.

FAQ n. 6

Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" entro il 1° marzo 2021, quali bollettini devo usare?

Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la "Comunicazione" puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio [servizio online](#).

IL LIEVE INADEMPIMENTO

e l'eventuale ritardo di 5 giorni nel pagamento

FAQ n. 7

Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio" in scadenza nell'anno 2020, effettuati nei 5 giorni successivi al termine del 1° marzo 2021?

No. Il "Decreto Ristori" non prevede alcun ritardo rispetto al termine del 1° marzo 2021. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 della "Rottamazione-ter" e/o del "Saldo e stralcio", effettuato dopo il 1° marzo 2021, sarà acquisito a titolo di acconto sull'intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.

Per le rate dell'anno 2021 resta confermato, invece, il ritardo massimo di 5 giorni per il pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

Rateizzabili le somme dovute in seguito a decadenza o inefficacia di precedenti rottamazioni e saldo e stralcio (FAQ 8 e 9)

Memo: decadenza dopo mancato pagamento di 10 rate (non più 5)

Le rateizzazioni

FAQ n. 14

Il “Decreto Ristori” introduce delle agevolazioni per la prescrizione delle richieste di rateizzazione?

Sì. Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a **100 mila euro**, in deroga alla soglia di **60 mila** prevista dall’art. 19, comma 1 ultimo periodo, del DPR n. 602/1973.

FAQ n. 15

Una volta ottenuto il piano di rateizzazione, le eventuali procedure esecutive in essere prima della data di presentazione dell’istanza di rateizzazione vengono automaticamente revocate?

Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate si determina con il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli*

Grazie!

massimo@conigliaro.it